



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE AUTOMOTIVE WOMEN ASSOCIATION**

94220540366

5 maggio 2026

In data 5 maggio 2026 alle ore 18.30, in presenza e in videoconferenza, si è riunita l'Assemblea dei soci di Automotive Women Association (di seguito "AWA") (C.F. 94220540366), corrente in Modena, Piazza Grande n. 34, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione del nuovo testo di statuto dell'Associazione, in versione coordinata e aggiornata, ai fini dell'adeguamento ai requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale e relativamente al numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, la Sig.ra Monica Zanetti, la quale chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Laura Tancredi, che accetta.

La Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le modalità statutarie. Dichiarò che, su un totale di n. 8 soci aventi diritto al voto, sono presenti di persona n. 6 soci e rappresentati per delega n. 2 soci, per un totale di n. 8 soci.

La Presidente, verificata la sussistenza del *quorum* costitutivo previsto dallo Statuto, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, la Presidente illustra ai presenti l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto dell'Associazione, predisposto in forma coordinata e aggiornata, al fine di maggiormente adeguare l'assetto statutario ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

La Presidente precisa che la proposta sottoposta all'Assemblea non riguarda la modifica di singole clausole isolate, bensì l'approvazione di un testo statutario complessivo e definitivo, che recepisce e coordina in modo ancora più organico le disposizioni rilevanti ai fini della qualifica di Ente del Terzo Settore / Associazione di Promozione Sociale.

Viene quindi messo a disposizione dei presenti il testo del nuovo statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

La Presidente evidenzia, in particolare, che il nuovo testo:

- recepisce una più organica formulazione delle disposizioni statutarie in conformità alla disciplina del Terzo Settore;
- aggiorna e coordina la disciplina delle finalità, delle attività di interesse generale, delle attività diverse, della raccolta fondi, dell'ammissione degli associati, degli organi sociali e della devoluzione del patrimonio;
- aggiorna la disciplina del Consiglio Direttivo, prevedendo che esso sia composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 10 consiglieri, con determinazione del numero da parte dell'Assemblea prima di ogni elezione.

La Presidente ricorda inoltre che, nello statuto attualmente in vigore, il Consiglio Direttivo è invece composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri.

Si propone inoltre la modifica della sede sociale da Modena Piazza Grande 34 a Modena, Via Calle di Luca 19

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale i soci intervenuti dichiarano di aver esaminato il testo proposto e di condividerne i contenuti.

Al termine della discussione, la Presidente pone in votazione la proposta di approvazione del nuovo testo di statuto dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, con voto palese, all'unanimità

DELIBERA

- ✓ di approvare integralmente il nuovo testo di statuto dell'Associazione Automotive Women Association – Associazione di Promozione Sociale, nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
- ✓ di approvare la modifica della sede sociale
- ✓ di dare atto che il nuovo testo statutario sostituisce integralmente il precedente statuto dell'Associazione;
- ✓ di conferire al Presidente, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per apportare al testo statutario eventuali modifiche, integrazioni o adeguamenti che si rendessero necessari o opportuni ai fini del deposito, della registrazione e dell'iscrizione al RUNTS, purché non ne alterino il contenuto sostanziale;
- ✓ di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti necessari, opportuni o conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusi quelli relativi alla



registrazione, al deposito e alla presentazione dell'istanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 19,30 , esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, la Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara l'Assemblea sciolta.

La Presidente

Monica Zanetti

La Segretaria

Laura Tancredi



Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita "**Automotive Women Association - Associazione di Promozione Sociale**", in breve "**AWA - APS**" avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (da ora "**Codice TS**") e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche la "**Associazione**").

- 1.1. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
- 1.2. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopi e finalità

- 2.1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- 2.2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - ✓ Promuovere l'uguaglianza e la parità di genere: l'Associazione si impegna a lavorare attivamente per favorire un'equa partecipazione delle donne nei settori dell'*automotive* e dei mezzi di trasporto, contrastando ogni forma di discriminazione di genere e promuovendo l'accesso paritario alle opportunità professionali.
 - ✓ Sensibilizzare dell'opinione pubblica: attraverso campagne di sensibilizzazione, l'Associazione intende educare e informare l'opinione pubblica riguardo alle sfide e alle opportunità legate alla diversità di genere nei contesti lavorativi all'interno del settore automobilistico e dei mezzi di trasporto, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e comprensione della questione.
 - ✓ Cooperare con realtà del settore *automotive*: l'Associazione mira a stabilire collaborazioni strategiche con aziende attive nel settore dell'*automotive*, al fine di influenzare positivamente le politiche e le pratiche aziendali in materia di uguaglianza di genere e inclusione, promuovendo l'adozione di politiche di diversità e l'eliminazione di discriminazioni.

- ✓ Organizzare eventi: tramite la progettazione e l'organizzazione di eventi quali conferenze, workshop, seminari e forum di discussione, l'Associazione intende fornire un'arena per la condivisione di conoscenze, l'incoraggiamento del networking e la promozione del dialogo costruttivo su tematiche legate alla presenza femminile nei settori in questione.

2.3. In virtù di tali finalità, l'Associazione si propone di essere un agente di cambiamento positivo, lavorando instancabilmente per promuovere l'uguaglianza di genere e contribuire alla creazione di un ambiente lavorativo più inclusivo e rispettoso per tutte le persone.

Art. 3 - Attività

3.1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice TS, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- ✓ Campagne di sensibilizzazione alla parità di genere nell'ambito dei mezzi di trasporto attraverso seminari, convegni ed eventi online e offline e incontri divulgativi.
- ✓ Promuovere attività di formazione in ambito scolastico/universitario/accademico.

- ✓ Fornire consulenza e sostegno alle donne nell'ambito delle problematiche di interesse femminile come la tutela dei diritti e l'informazione politica riguardante la parità di genere

¶

- ✓ attività pratiche e di laboratorio volte a incrementare la presenza femminile in settori tradizionalmente maschili
- ✓ promuovere eventi e momenti di conoscenza sulla realtà associativa

- 3.2. L'Associazione, inoltre, può esercitare anche attività diverse, purchè siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice TS. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice TS. Le attività diverse sono svolte nei limiti e secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107.
- 3.3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del Codice TS e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
- 3.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
- 3.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 3.7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice TS.
- 3.8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Codice TS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma

organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Personale Retribuito

- 4.1. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 4.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.
- 4.3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 5 – Durata e sede

- 5.1. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 5.2. L'Associazione ha sede legale in Piazza Grande 34, nel comune di Modena.
- 5.3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

- 6.1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 6.2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative

- 6.3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
- 6.4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice TS.

Art. 7 - Bilancio di esercizio

- 7.1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 7.2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 7.3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 7.4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice TS, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 8 – Bilancio sociale

- 8.1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice TS o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 9 – Ammissione degli associati

- 9.1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice TS il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

- 9.2. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 9.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 10 del presente Statuto.
- 9.4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 9.5. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 9.6. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 9.7. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea.
- 9.8. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 9.9. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
- 9.10. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intransmissibile.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

- 10.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 10.2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 10.3. La dichiarazione di recesso del Socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

- 10.4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 10.5. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto i gravi motivi di esclusione, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:
- ✓ non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - ✓ senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - ✓ svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - ✓ in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 10.6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.
- 10.7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 10.8. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- 10.9. In tutti i casi di perdita della qualifica di associato, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 10.10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - Diritti e doveri degli associati

- 11.1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.
- 11.2. In particolare, gli associati hanno il diritto:
- ✓ di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - ✓ di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- ✓ di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- ✓ frequentare i locali dell'Associazione;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla *privacy*.
- ✓ denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice TS.

11.3. Gli associati sono tenuti:

- ✓ all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ✓ a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- ✓ a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 12 -- Principio di democraticità

- 12.1. L'Associazione garantisce il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché l'elettività delle cariche sociali.

Art- 13 - Quota associativa

- 13.1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e non restituibile.
- 13.2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

- 14.1. Sono organi dell'Associazione:

- ✓ L'Assemblea

✓ Il Consiglio direttivo

✓ Il Presidente

L'Organo di controllo

✓

- 14.2. -I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 14.3. -Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del Codice TS.

Art. 15 - L'Assemblea

- 15.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 15.3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 15.4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 15.5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, dal Vicepresidente qualora previsto, o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto

da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

- 15.6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 15.7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 15.8. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 15.9. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
- 15.10. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati qualora l'Associazione conti numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora l'Associazione conti un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

- 16.1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 16.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 16.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 16.4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.
- 16.5. L'Assemblea ordinaria:

- ✓ approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - ✓ discute ed approva i programmi di attività;
 - ✓ elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ✓ ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - ✓ approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - ✓ delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - ✓ delibera sull'esclusione degli associati;
 - ✓ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - ✓ delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - ✓ delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - ✓ determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - ✓ delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- 16.6. —Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

- 17.1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 15.1.
- 17.2. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

- 18.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
- 18.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 10 consiglieri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente.
- 18.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
- 18.4. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo e ne nomina i componenti. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 18.5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e, ove ritenuto opportuno, il Segretario.
- 18.6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 18.7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, in caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.
- 18.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

- 18.9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 18.10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 18.11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- amministra l'Associazione;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- 18.12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque dei suoi componenti.
- 18.13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 18.14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 18.15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 18.16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 18.17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 18.18. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
- 18.19. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo e ne nomina i componenti. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 18.20. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 18.21. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

- 18.22. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.
- 18.23. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 18.24. —Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 18.25. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 18.26. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- ✓ amministra l'Associazione;
 - ✓ attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ✓ redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - ✓ delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - ✓ sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - ✓ sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote Sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ✓ approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

- ✓ propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ✓ ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 18.27. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque dei suoi componenti.
- 18.28. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 18.29. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 18.30. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 18.31. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 18.32. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - Il Presidente

- 19.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e può essere riconfermato.
- 19.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 19.3. Il Presidente

- ✓ ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - ✓ convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - ✓ convoca e presiede l'Assemblea.
- 19.4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 19.5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 19.6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 19.7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - L'Organo di controllo

- 20.1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice TS, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 20.2. L'Organo di controllo:
- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - ✓ attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice TS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 20.3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 20.4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice TS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri Sociali

- 21.1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- ✓ il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- ✓ il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

- 21.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22 - Scioglimento

- 22.1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal Codice TS.
- 22.2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice TS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni ad altre associazioni di promozione sociale o enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, aventi analoghe finalità sociali.
- 22.3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Norme finali

- 23.2. ¶
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Codice TS e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

23.3. Le clausole del presente statuto si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche delle disposizioni inderogabili di legge.

Approvato nell'assemblea del ⁵~~40~~ maggio 2026

La presidente
Monica Zanetti

La segretaria
Laura Tancredi

Laura Tancredi
Monica Zanetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 22/05/26
al n° 765 Serie 3
Controspesi € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. CICCARELLI

[Signature]